



Capitaneria di Porto di Molfetta

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

05/2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO:** il "Regolamento del porto di Molfetta - Edizione 2008", approvato con Ordinanza n.28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta;
- VISTO:** il Piano di Security dell'Impianto Portuale - Molo Foraneo del Porto di Molfetta - Edizione Novembre 2013 adottato con Decreto n° 32/2014 in data 04 Marzo 2014;
- RITENUTA:** la necessità - correlatamente alle succitate implicazioni di *security* dell'area portuale - di interdire la parte della banchina del cosiddetto "porto vecchio" (banchina San Corrado, San Michele, Molo Foraneo) retrostante il muro paraonde, la quale procede dalla piazzola ubicata nella parte posteriore della Capitaneria di porto di Molfetta (spiaggetta Cala S. Andrea), al fine di evitare l'eventuale e malaugurato ingresso di eventuali malintenzionati che possano porre in essere attività criminose a danno delle installazioni di *port security* e/o delle navi ormeggiate e/o dei relativi equipaggi e/o degli operatori che vi prestano attività;
- CONSIDERATA:** in ogni caso, la pericolosità di tale banchina retrostante il muro paraonde, stante la mancanza di dedicata illuminazione, l'assenza di adeguata pavimentazione idonea al transito pedonale e veicolare e la mancanza di protezione dal moto ondoso in caso di mare agitato;
- VERIFICATO:** il frequente accesso e la presenza di persone che passeggiano o pescano - compresi minori - sulla predetta area anche in ore serali e notturne;
- VERIFICATO:** anche il recente e ripetuto danneggiamento della rete di delimitazione e interdizione dell'area posizionata dalla Regione Puglia a tutela delle precitate esigenze;
- AL FINE DI:** prevenire ed evitare malaugurati incidenti alle persone che dovessero accedere alla predetta area, con la prioritaria esigenza di tutelare la pubblica incolumità;
- VISTI:** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

ART. 1

(Area di interdizione)

Con decorrenza immediata è vietato l'accesso alle persone non autorizzate lungo il lato esterno del muro paraonde dei moli San Corrado, San Michele e Foraneo del Porto di Molfetta (**vedasi Allegato 1**)

In caso di previsione, ovvero presenza, di avverse condizioni meteomarine, il divieto di cui al precedente comma è esteso anche alle persone autorizzate all'accesso.

ART.2
(Danneggiamento di strutture e
accesso ad area sotto sequestro giudiziario)

Qualunque atto di danneggiamento o effrazione alla recinzione posizionata dalla Regione Puglia comporterà, per l'autore, la denuncia penale alla competente Autorità Giudiziaria, come pure sarà deferita all'Autorità Giudiziaria la presenza, di persone non autorizzate, al cosiddetto "molo sperone", attualmente sottoposto a sequestro giudiziario dalla Procura della Repubblica di Trani a tardata dal 24.09.2013.

ART.3
(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non integri, in ogni caso, gli estremi di più grave reato, oltre alle fattispecie criminose già individuate all'art.2 della presente, e saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza della presente Ordinanza.

Molfetta, lì 19.02.2015

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Flavio Stefano LA GRASTA



“(Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/1993)”

Planimetria allegata all'Ordinanza n. 05/2015 in data 19 febbraio 2015

